



CITTA' DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Provincia di Frosinone

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Cod. Fisc. 80002470609 – Part. I.V.A. 00281730606

tel. 0775 28991 – cap 03025 – Piazza G. Marconi

Ordinanza n.

17

del 11/10/2021

IL SINDACO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Monte San Giovanni Campano ha prettamente vocazione agricola con presenza principalmente delle colture arboree dell'olivo;

CONSIDERATO che le colture praticate sul territorio Comunale sono in gran parte di tipo arboreo con ciclo poliennale le quale periodicamente subiscono la pratica agronomica della potatura con produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie e/o porzioni di rami in genere;

CONSIDERATO che è necessario smaltire, oltre ai residui della potatura, anche i residui derivanti dalla pulitura dei terreni da erbacce e rovi;

CONSIDERATO che la pratica della combustione dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata che consente inoltre di controllare delle fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che, vista la meccanizzazione delle colture, consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;

PRESO ATTO, inoltre, che non è tecnicamente né economicamente sostenibile, dai conduttori dei terreni agricoli, la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di smaltimento e/o riciclo dei rifiuti più vicini poiché ad oggi non esistono impianti idonei ad accogliere quantità elevate, si fa altresì presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso data la natura dei conduttori dei terreni agricoli che non possiedono mezzi per il trasporto rifiuti in quanto casuale nella loro attività;

ACCERTATO che depositare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche in forma di 'cippato' potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi delle stesse nelle scoline e successivamente nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità del deflusso delle acque con possibili conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RITENUTO necessario emanare una specifica ordinanza atta a disciplinare sul territorio comunale la combustione in piccoli cumuli e quantità di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature e ripuliture;

VISTO l'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, legge n. 6 del 2014), così come modificato dall'art. 14, comma 8 del D.L. n. 91 del 24/06/2014, con il quale è stato aggiunto il seguente comma: 6-bis. "Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio di incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui agricoli e forestali è sempre vietata";

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2011, n. 179 con la quale viene individuato il periodo di massimo rischio di incendio boschivo con stato di grave pericolosità, dal 15 giugno al 30 settembre;

RITENUTO necessario emanare una specifica ordinanza, atta a regolare, sul territorio comunale, la combustione in piccoli cumuli e quantità di materiale agricolo forestale derivante da sfalci e potature e ripuliture;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locale e ss.mm.ii.;

ORDINA

Nel periodo compreso dal mese di **ottobre 2021 al 14 giugno 2022** la combustione dei soli residui vegetali e dei residui di potatura provenienti da attività agricola **deve essere effettuata sul luogo di produzione ed esclusivamente nella fascia oraria compresa tra i seguenti orari: 06:00-09:00/15:00-18:00**, a tutela della salute e dell'ambiente e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

- la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da civili abitazioni, manufatti e strutture;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3,5 metri cubi al giorno;
- l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide.

Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;

- nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione.

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale del Comune e nei luoghi pubblici e la trasmissione:

- al Comando Carabinieri Forestale Frosinone;
- al Comando Carabinieri Forestale Veroli;
- alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Monte San Giovanni Campano;
- al Comando Polizia Locale del Comune di Monte San Giovanni Campano.

In caso di violazione alla presente Ordinanza, fatto salvo quanto previsto dalle norme contenute nei D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., troveranno applicazione le sanzioni di cui ai Regolamenti Comunali vigenti. In assenza di specifici riferimenti normativi ed in particolare sul rispetto della fascia oraria entro cui è possibile procedere all'abbruciamento dei residui vegetali o in altre situazioni contenute nella presente ordinanza, sarà applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, pagamento in misura ridotta di €50,00 (art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Frosinone, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Monte San Giovanni Campano, ~~1~~ 1 OTT. 2021

